

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione CIVILE
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER
APERTURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il Giudice Tutelare dott. Rossella Materia,

visti gli atti del procedimento sopra emarginato, promosso da ASP CIRCONDARIO *** per l'applicazione in favore di X (generalizzata come in atti) della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno;

rilevato che parte ricorrente prospetta come la sig.ra X – vedova, convivente con un figlio maggiorenne affetto da grave deficit intellettivo e con una rete familiare assai fragile – sia affetta da un "Disturbo cognitivo neurodegenerativo di tipo fronto-temporale" e, proprio a cagione di tale patologia, incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi; più in particolare, emerge dagli atti che la sig.ra X

abbia goduto di buone condizioni generali fino alla morte del marito (2020), successivamente alla quale ha iniziato a manifestare uno stato depressivo con intenti autolesivi e disinibizione verbale verosimilmente conseguenti all'incongrua assunzione al domicilio della terapia antidepressiva;

a gennaio 2022 è stata ricoverata per 'episodio maniacale' e – previa visita geriatrica all'esito della quale era riportato un MMSE 26/20 – dimessa il 16.02.2022 con la suddetta diagnosi di iniziale disturbo cognitivo neurodegenerativo, tuttavia dai sanitari ritenuto non ostativo di un rientro al domicilio;

dalle relazioni dei servizi sociali allegate al ricorso emerge da un lato che durante il ricovero della sig.ra X il figlio è stato ricoverato in una struttura residenziale (ove la madre ha poi acconsentito a farlo permanere, nelle more dell'autonomo ricorso per ads promosso dai servizi sociali in favore dello stesso) e, dall'altro lato che

Dal confronto multiprofessionale effettuato con i referenti sanitari ospedalieri. avvenuto venerdì scorso, è emerso che vi è stato un progressivo miglioramento del quadro clinico; la paziente appare più adeguata e collaborante, riposa regolarmente; permangono delle fragilità sul piano comportamentale.

Dal punto di vista funzionale appare in grado di provvedere alle attività della vita quotidiana quali le cure igieniche, la vestizione, il consumo dei pasti.

I medici hanno valutato che la signora possa essere dimessa per il domicilio, con l'attivazione di un progetto personalizzato post dimissione che prevede:

l'attivazione dell'assistenza domiciliare con due accessi giornalieri allo scopo di monitorare la cura della casa, l'igiene personale della signora, il monitoraggio dell'assunzione farmaci, oltre alla consegna pasti a domicilio;

accessi domiciliari, due volte a settimana, da parte del medico di medicina generale per il monitoraggio clinico;

presa in carico da parte del Centro Disturbi Cognitivi della locale Azienda USL

rivalutazioni di secondo livello da parte del CSM della locale Azienda USL.

la sig.ra X – nel corso della sua audizione del 05.05.2022 – è apparsa vigile, lucida, consapevole delle proprie fragilità e delle problematiche psichiche, ma ancora consapevole dei propri interessi e delle proprie necessità, alle quali ha affermato di poter fare fronte in maniera autonoma, così dichiarando la propria contrarietà all'applicazione in suo favore della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno;

evidenziato che – secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità – ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno deve primariamente considerarsi la volontà del beneficiario: <... tralasciando il caso in cui l'interessato rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore di sostegno proprio a causa della patologia psichica da cui egli è afflitto (ciò che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato e, per tale ragione, riluttante all'ingerenza di altri nella propria quotidianità), diversamente la volontà contraria all'attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida ... non può non essere tenuta in debita considerazione> (così Cass., sez.I civ., 22602/2017; in termini, cfr. altresì C. Cass., I sez. civ., ord. n. 4709 del 2018, secondo cui occorre "un appropriato bilanciamento tra esigenze protettive finalizzate a realizzare il principio di uguaglianza e rispetto dell'autonomia individuale, nel contesto di un giudizio di proporzionalità che tenga conto del diritto all'autodeterminazione dell'individuo");

evidenziato che nel caso di specie la beneficianda ha chiaramente palesato la sua contrarietà alla procedura e ritenuto che tale volontà sia non solo chiara e ferma, ma altresì consapevole ed immune (per quanto sopra esposto) da vizi della volontà riconducibili a condizioni psicopatologiche (stante l'occasionalità dei riferiti episodi maniacali, l'attuale stato di compenso delle problematiche depressive e l'incipienza del deficit neurocognitivo a base vascolare);

ritenuto dunque che all'attualità la sig.ra X non si trovi – per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica – nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi ai sensi dell'art.404 c.c. in modo non consapevolmente fronteggiabile con l'assetto che ella stessa ha volontariamente dato alla gestione dei propri affari;

ritenuto dunque che, in applicazione di tali principi, non possa qui trovare accoglimento la domanda di applicazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno;

P.Q.M.

visti gli artt. 404 e 405 c.c. così come modificati dalla Legge 9 gennaio 2004 n.6,

rigetta il ricorso.

Manda la cancelleria per le comunicazioni e quant'altro di competenza.

Bologna, 11/05/2022

Il GT

dott. Rossella Materia

Pubblicazione il 11/05/2022